INTERVENTI URGENTI IN AGRICOLTURA E PER GLI ORGANISMI PUBBLICI DEL SETTORE

Art. 1-sexies

Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue

La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, e' destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie.

Versione in vigore dal 12 novembre 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-agricoltura-e-per-gli-organismi-pubblici-del/art-1-sexies-disposizioni-per-il-superamento-della-crisi-da-blue-tongue

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it